



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 23 del 12 settembre 2011

OGGETTO n. 9	Definizione della controversia: BISSI xxxx contro SKY ITALIA xxx
---------------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERAZIONE N. 23/2011

Definizione della controversia

BISSI xxxxx contro SKY ITALIA xxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del 12 settembre 2011

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 “Prime norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;


VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 28 marzo 2011 (prot. n.1438), con la quale la signora Bissi xxx , corrente in xxxxxxxxx, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con la società Sky Italia xxx;

VISTA la nota datata 08 aprile 2011 (prot.n.1720) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza del 15 giugno 2011 per la discussione della controversia medesima;

PRESO ATTO della mancata costituzione dell'operatore nonostante il regolare ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 16 giugno 2011 nella quale è comparsa solamente l'istante e vista la documentazione dalla stessa depositata, previa autorizzazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18, 2° comma del Regolamento;


VISTA la relazione del responsabile del procedimento datata 23 agosto 2011 e la proposta del dirigente del servizio;

UDITA la relazione del componente del Comitato dott. Matteo Fortunati;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L' istante, signora Bissi xxxx, nell'istanza introduttiva e nell'udienza di discussione, relativamente al contratto con la società Sky Italia xxx, codice cliente xxxxx, di fornitura del servizio televisivo a pagamento denominato "Mondo+Cinema" rappresenta di avere esercitato il diritto di recesso a mezzo comunicazione inviata con raccomandata in data 15 settembre 2010, cui non facevano seguito, nei termini previsti dalla normativa, la cessazione delle fatturazioni.



Comitato regionale per le comunicazioni

Di non avere pagato i canoni del servizio fatturati da Sky Italia con riferimento ai periodi successivi al mese di ottobre 2010 e per ciò di avere ricevuto numerosi solleciti di pagamento anche a mezzo messaggi "sms" sul proprio telefono mobile.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Sky Italia la cessazione del contratto e dei solleciti di pagamento, nonché un indennizzo per i messaggi indebiti ricevuti sul proprio telefonino.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-In via preliminare va dichiarata inammissibile la domanda nuova (richiesta d'indennizzo) introdotta dall'utente nel corso dell'udienza di discussione, svoltasi in assenza dell'operatore e sulla quale non si è instaurato il contraddittorio con la controparte.

2.2-Relativamente alle doglianze e richieste tempestivamente introdotte dall'utente, in atti risulta quanto segue:

A)-L'utente ha prodotto il testo della comunicazione di recesso in cui risulta in maniera chiara la volontà di cessare il contratto e la ricevuta d'invio in data 15 settembre 2010 della raccomandata a/r n.13618134346-8 avente destinatario "Sky Italia xxx casella postale xxxx-20130 Milano". Tale indirizzo risulta nella carta dei servizi Sky Italia quale recapito per le comunicazioni di recesso.


L'istante non ha prodotto l'avviso di avvenuto ricevimento di detta raccomandata, ma da ricerca effettuata sul sito web "Posteitaliane" risulta che la medesima è stata consegnata alla sportello del centro postale di "MI Ticinese REC" in data 20 settembre 2010.

La possibilità di ricercare e ricostruire il percorso della posta raccomandata è espressamente previsto dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale emanata con D.M.26 febbraio 2004 n.13845 (pubblicato in G.U. 29/3/2004 n.74) ed assicurato mediante la tracciatura elettronica "dovequando" (informazioni reperibili sia al numero verde che in internet).

Oltre a ciò va tenuto in considerazione che la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che la prova dell'avvenuto ricevimento della lettera raccomandata può essere provato a mezzo "la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale" (cfr. Cassazione civile sez. III 08 agosto 2007 n.17417 e Cassazione civile sez.II 15 febbraio 1999 n.1265).

Ne consegue che nella specie deve considerarsi raggiunta la prova dell'avvenuto ricevimento in data 20 settembre 2010 della raccomandata sopra indicata contenente la dichiarazione di recesso.

Come noto, il recesso, tanto nelle ipotesi legali che in quelle convenzionali, è la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto a prescindere da eventuali inadempienze dell'altro contraente.



Comitato regionale per le comunicazioni

Nei contratti per adesione stipulati con operatori di reti televisive il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n.07 convertito da L. 02 aprile 2007 n.40, il quale fissa in giorni trenta il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi.

Tale previsione normativa è correttamente riportata nella Carta dei Servizi Sky.

Nella specie quindi, stante il ricevimento della comunicazione di recesso in data 20 settembre 2010, il contratto è cessato in data 20 ottobre 2010.

Successivamente al 20 ottobre 2010 l'operatore non aveva più titolo a fatturare all'istante i canoni del servizio "Mondo+Cinema".

In forza delle previsioni del punto 4.2 lettera (ii) della Carta dei Servizi, Sky Italia poteva pretendere dall'utente solamente gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso, il rimborso di €11,44 (iva inclusa) a titolo di costi del recesso, l'importo corrispondente agli eventuali sconti di cui abbia beneficiato l'abbonato qualora non abbia rispettato i termini minimi di durata contrattuale.

B)-L'utente ha prodotto copia della fattura n.xxxxxxxx del 05 aprile 2011 per l'importo di € 43,00 con causale "Mondo+Cinema" la quale costituisce la prova che Sky Italia, in violazione degli effetti del recesso dell'istante, nonché in violazione delle predette previsioni del punto 4.2 della Carta dei Servizi, pretende e fattura all'istante somme indebite.

La domanda dell'istante risulta dunque fondata e le fatture emesse da Sky Italia a titolo di canoni del servizio "Mondo+Cinema" a valere dal mese di novembre 2010 vanno, dunque, annullate con obbligo per detto operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante.

2.3-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a suo carico e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,


DELIBERA

in accoglimento dell'istanza presentata dalla signora Bissi xxxxxxx, corrente in xxxxxxxxxxxxxxxx:

SKY ITALIA xxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a:

-annullare tutte le fatture emesse alla signora Bissi xxxxxx per canoni del servizio "Mondo+Cinema" a valere dal mese di novembre 2010, con obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa della stessa;

-corrispondere alla signora Bissi xxxxxx, corrente in xxxxxxxx, a titolo di spese di procedura, la somma di **€ 50,00** (cinquanta/00).



Comitato regionale per le comunicazioni

Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Le società Sky Italia è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante ed a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 12 settembre 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

Il Componente Relatore

(Dott. Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)